

Publicato il 14/01/2021

**N. 00526/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08442/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8442 del 2020, proposto da

Clementina Marucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

nei confronti

Associazione Cimea, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Via, Antonio Salamone, Gioacchino Spitalieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Salamone in Roma, piazza Ss. Apostoli 66;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 5143 del 14 maggio 2020 emessa dal T.A.R. Lazio nel giudizio iscritto con r.g.n.10246/2019, notificata il 28 maggio 2020 e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, con la quale veniva accertata l'illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in **Romania** ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Associazione Cimea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza n. 5143/2020 di questo Tribunale con cui veniva dichiarata l'illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in **Romania**.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

In particolare, a fronte dell'allegato inadempimento di parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazione in relazione al corretto esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza e, in particolare, nella mancata adozione di un provvedimento conseguente all'istanza diretta a ottenere il riconoscimento del titolo conseguito in **Romania**, in seguito all'annullamento del provvedimento precedentemente adottato.

Il Ministero deve pertanto essere condannato a provvedere sull'istanza formulata da parte ricorrente entro 120 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario *ad acta* che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.

L'associazione Cimea deve essere dichiarata priva di legittimazione passiva con riferimento al citato giudizio non assumendo alcun ruolo nella vicenda in esame (Cfr Tar Lazio 13567/2020).

Le spese di lite seguono la soccombenza per legge nei rapporti tra Ministero e parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le altre parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

- 1) ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- 2) nomina quale Commissario *ad acta* il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in oggetto nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO